

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE III
17 FEBBRAIO 2017, N. 4205 *

Pres. Spirito, Rel. Cirillo

C. Sciccone, c. M. Agliata e Unipolsai Assicurazioni S.p.a. già Fondiaria Sai

**Trasporto stradale di persone – Circolazione di veicoli – Trasporto amichevole –
Trasporto gratuito – Responsabilità contrattuale – Responsabilità
extracontrattuale – Presunzioni**

Nell'ambito della circolazione di veicoli il soggetto trasportato può agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l'altro conducente. Posto che, nei confronti di quest'ultimo, il titolo di responsabilità non può che essere extracontrattuale, mentre il titolo di responsabilità del vettore può essere anche di natura contrattuale, ove un contratto vi sia o sussista, comunque, un interesse economico del vettore.

Nel trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall'ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all'art. 1681 c.c., proprio perché manca un titolo contrattuale.

Sebbene nell'ambito della responsabilità contrattuale del vettore l'art. 1681, comma 1, c.c. prevede che questi è responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e, per la responsabilità da fatto illecito, l'art. 2054, comma 1, c.c. afferma che il conducente è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si ritiene che, nonostante le lievi differenze lessicali, il tipo di presunzione utilizzata dal legislatore sia pressoché identica.

LA DECISIONE:

Nel procedimento in esame la sig.ra Sciccone convenne in giudizio il marito M. Agliata e la società di assicurazione, per ottenere il risarcimento dei danni da

* Per il testo integrale della sentenza, tratto dal sito ufficiale della Corte di cassazione, v. www.giureta.unipa.it/osservatorio/Cass_4205_2017.pdf.

La sentenza è stata osservata da Francesca Teodoro, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, con la collaborazione e l'intervento della dott.ssa Giuseppina Rosato, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche nell'Università di Sassari.



lei subito in seguito ad un incidente stradale nel corso del quale la signora viaggiava come trasportata, a bordo dell'auto condotta dal coniuge.

Il giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, nell'ambito del quale si costituì la sola società di assicurazione, rimanendo contumace il sig. Agliata, si è concluso con il rigetto della domanda formulata dalla sig.ra Sciccone, che ha impugnato la decisione presso la Corte d'appello di Napoli.

Anche il secondo procedimento ha visto soccombente la sig. Sciccone, che per tale ragione si è rivolta alla Corte di cassazione adducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292, 1681, 2054, 2055 e 2697 c.c.

Prima di procedere all'esame della decisione adottata dalla Suprema Corte sembra doveroso puntualizzare che, dalle risultanze dei primi due giudizi emergeva una ricostruzione dei fatti, effettuata dalla trasportata, in cui la stessa aveva ritenuto esente da colpa il marito, affermando la integrale responsabilità del conducente dell'altro veicolo. In ragione di ciò i giudici di merito avevano ritenuto di non poter applicare l'art. 2055 c.c., che al primo comma afferma «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno».

Ciò posto la Corte, pur ritenendo privo di fondamento il motivo proposto dalla sig.ra Sciccone, è tornata a ribadire che il trasportato, sebbene possa agire per il risarcimento dei danni tanto contro il vettore che contro l'altro conducente, dovrà nei confronti di quest'ultimo, utilizzare necessariamente il paradigma della responsabilità extracontrattuale, mentre per il vettore il titolo della responsabilità invocata sarà di natura contrattuale, solo ove possa rinvenirsi un contratto, oppure sia riscontrabile l'esistenza di un interesse economico del vettore.

A conferma di tale argomentazione i giudici di Piazza Cavour hanno riproposto quanto già affermato in precedenti sentenze, ossia che «in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall'ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all'art. 1681 cod. civ., proprio perché manca un titolo contrattuale».

A tal proposito la decisione in esame si rivela di particolare interesse perché evidenzia la circostanza per cui, tanto nella responsabilità da contratto quanto in quella da fatto illecito, si utilizza «una presunzione, che è pressoché identica nelle due fattispecie, nonostante le lievi differenze lessicali tra l'art. 1681, primo comma, cod. civ. (secondo cui il vettore è responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno) e l'art. 2054, primo comma, cod. civ. (secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)».

Sulla scorta di tali rilievi la Corte di cassazione si è conformata alle decisioni

di merito ritenendo che la sig.ra Sciccone avesse «indirizzato la propria pretesa risarcitoria nei confronti del vettore «pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa», poiché nella descrizione del sinistro da lei compiuta la responsabilità del sinistro era stata ricondotta integralmente in capo al conducente dell'altro veicolo.

In ragione di ciò è stato respinto il ricorso perché, a parere della Corte, l'impostazione della domanda risarcitoria dimostrava proprio il superamento della presunzione in questione, ove la trasportata pretendeva di essere risarcita da un soggetto che, lei stessa, aveva ritenuto non responsabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 1292 c.c.

«Nozione della solidarietà»

«L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori».

Art. 1681 c.c.

«Responsabilità del vettore»

«Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito».

Art. 2054 c.c.

«Circolazione dei veicoli»

«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto

di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

Art. 2055 c.c.

«Responsabilità solidale»

«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali».

Art. 2697 c.c.

«Onere della prova»

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

1. S. Busti, *Contratto di trasporto terrestre*, Milano, 2007;
2. M. Casanova, M. Brignardello, *Diritto dei trasporti. La disciplina contrattuale*, Milano, 2012;
3. U. La Torre, *La definizione del contratto di trasporto*, Napoli, 2000;
4. L. Masala, *Trasporto di cortesia e tutela del passeggero*, in *Contratti*, 1999, 361;
5. M. Riguzzi, *Il contratto di trasporto*, Torino, 2006;
6. E. G. Rosafio, *L'azione extracontrattuale*, in L. Tullio (a cura di), *La nuova disciplina del trasporto aereo*, Napoli, 2006, 255;
7. A. Zampone, *Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di cassazione sull'applicabilità dell'art. 2054 c.c. alle persone trasportate*, in *Dir. trasp.*, 1999, 241.